

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1968

Norme interpretative delle leggi 30 dicembre 1965, n. 1464 e 8 giugno 1966, n. 511, concernenti i lavori di costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e relativi raccordi

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729 ha autorizzato l'ANAS a contrarre mutui per un ammontare massimo di lire 180 miliardi, distribuiti in varia misura negli esercizi finanziari fino al 1967, per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Con l'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, sono state precisate le norme per gli impegni ed i pagamenti dei lavori e per l'iscrizione in bilancio dei ricavi dei mutui; con l'articolo 2, è stata fissata nel 2,50 per cento la quota di prelievo sul netto ricavo dei mutui stessi per provvedere a spese di carattere generale; con l'articolo 3 (modificato peraltro con legge 30 dicembre 1965, n. 1463), l'azienda è stata autorizzata ad assumere per le necessità dei lavori della autostrada Salerno-Reggio Calabria e dei relativi raccordi, personale a contratto per un periodo massimo di otto anni.

Con legge 30 dicembre 1965, n. 1464, l'importo massimo dei mutui da stipulare dall'ANAS in dipendenza dei lavori di che trattasi è stato elevato a lire 260 miliardi, ai

quali debbono aggiungersi i mutui per nette lire 46 miliardi autorizzati con successiva legge 8 giugno 1966, n. 511.

Pertanto la spesa complessiva autorizzata per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, ivi compreso il raccordo col porto di Reggio Calabria, è di lire 306 miliardi, pari ad un netto ricavo complessivo di 1.285 miliardi circa.

Le due citate leggi nn. « 1464 » e « 511 » non riproducono le disposizioni relative alle modalità di stanziamento in bilancio, impegno e pagamento dei ricavi dei maggiori importi di mutuo autorizzati, e così pure di prelievo della quota del 2,50 per cento per spese generali, sembra logico e conseguenziale che a tali somme fossero applicabili, anche senza un preciso richiamo, le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845.

Invece, a seguito di rilievi ispettivi, è stata data alle norme in questione una interpretazione del tutto restrittiva che ne limita la applicazione alle sole somme stanziare con l'articolo 15 della legge n. 729.

È evidente che con tale limitazione la quota del 2,50 per cento, applicata solo al netto ricavo dei mutui per lorde lire 180 miliardi, rapportata all'ammontare complessivo netto dei mutui autorizzati pari, come precisato, a lire 285 miliardi si ridurrebbe a poco più dell'1,60, percentuale insufficiente per far fronte a tutti i maggiori oneri di carattere generale gravanti sull'ANAS in dipendenza dei lavori in questione.

Per sopperire a ciò, è stato predisposto lo accluso disegno di legge contenente appunto (articolo 1) le necessarie norme interpretative delle leggi nn. « 1464 » e « 511 ».

Con l'occasione, si è provveduto anche (articolo 2) ad un'altra esigenza di gestione dei lavori di che trattasi, quella cioè di poter iscrivere parte delle somme ricavate dai mutui autorizzati negli esercizi successivi a quelli previsti.

I lavori dell'autostrada, e in particolare quelli dei raccordi, si protrarranno in effetti oltre gli esercizi finanziari fissati per la con-

trazione dei mutui (1968), mentre le spese di carattere generale dovranno essere sostenute, almeno per tutta la durata dei lavori, con strascichi anche dopo la loro ultimazione; ciò in dipendenza soprattutto delle spese di progettazione esecutiva, rilievi di campagna ed aerofotogrammetrici, rilievi geofisici e geotecnici, prove di laboratorio su materiali e modelli, pagamento del personale contrattista, indennità al personale, eccetera.

Potendosi, in base alle norme vigenti, iscrivere l'ultima aliquota del 2,50 per cento per spese generali nell'esercizio 1967, è ovvio che riferendosi tale aliquota a tutti gli oneri generali dell'autostrada, e quindi anche a quelli degli anni successivi al 1967, è indispensabile che quota parte di tali aliquote siano utilizzate negli esercizi successivi per le spese e prestazioni agli esercizi stessi.

A ciò si è appunto ovviato con la norma di cui all'articolo 2 del disegno di legge medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1965, n. 1464, e al terzo comma dell'articolo unico della legge 8 giugno 1966, n. 511, sono aggiunte le parole: « e della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e successive modifiche ».

Art. 2.

Ai fondi iscritti nei singoli esercizi a capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade concernenti oneri di carattere generale, per riparto della quota del 2,50 per cento riservata per tali oneri sui ricavi netti dei mutui contratti dall'Azienda stessa, si applicano le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.